

Registro dei Fertilizzanti

Parte prima

Fertilizzanti convenzionali

1. Il fabbricante che intende immettere fertilizzanti convenzionali sul mercato ai sensi dell'Articolo 8 del presente decreto, trasmette una comunicazione alla Direzione Generale per la Qualità dei Prodotti Agroalimentari e la Tutela del Consumatore – Settore fitosanitario e dei fertilizzanti – del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e, per conoscenza, all'Ispettorato Centrale Repressione Frodi l'apposita comunicazione, redatta secondo il Modulo per l'iscrizione al "Registro dei Fertilizzanti" di seguito specificato.

2. La Direzione Generale per la Qualità dei Prodotti Agroalimentari e la Tutela del Consumatore – Settore fitosanitario e dei fertilizzanti – del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda di iscrizione, esamina la correttezza delle informazioni trasmesse ed in assenza di irregolarità provvede ad iscrivere nel "Registro dei Fertilizzanti".

3. Il fabbricante iscritto al "Registro dei Fertilizzanti" aggiorna la Direzione Generale per la Qualità dei Prodotti Agroalimentari e la Tutela del Consumatore – Settore fitosanitario e dei fertilizzanti – del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e per conoscenza, l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, sulle eventuali variazioni utilizzando il Modulo per l'aggiornamento del "Registro dei Fertilizzanti" di seguito specificato.

Modulo per l'iscrizione al "Registro dei Fertilizzanti" per i fertilizzanti convenzionali

Al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
Direzione Generale per la
Qualità dei Prodotti Agroalimentari
e la Tutela del Consumatore,
Settore fitosanitario e dei fertilizzanti,
Via XX Settembre, 20
00187, ROMA

e per conoscenza
Al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
Ispettorato Centrale Repressione Frodi
Via del Fornetto, 85
00149 ROMA

OGGETTO: domanda di iscrizione al "Registro dei Fertilizzanti" per i fertilizzanti convenzionali

Il sottoscritto,
in qualità di,
della ditta,
iscritta presso la Camera di Commercio di con n.:

.....
e P. IVA:,
persona da contattare

.....
telefono/i, fax, indirizzo di posta elettronica
.....
.....

iscritta al "Registro dei Fabbricanti di Fertilizzanti" con numero

chiede l'iscrizione al "Registro dei Fertilizzanti" dei seguenti tipi di fertilizzanti:

Allegato n., capitolo n., punto n., n. d'ordine (se previsto), denominazione del
tipo denominazione commerciale

*Ad esempio, volendo iscrivere il tipo di fertilizzante "Nitrato di calcio", occorre indicare:
Allegato 1 Concimi nazionali, capitolo 2 Concimi minerali semplici, punto 2.1. Concimi azotati solidi,
numero d'ordine 1, denominazione del tipo Nitrato di calcio.
A seguire la denominazione commerciale, se presente.*

Informazioni sulle materie prime

- a) Elenco
- b) Caratteristiche e origine

Informazioni sul processo produttivo

- a) Definizione delle fasi del processo di produzione
- b) Descrizione delle fasi del processo di produzione
- c) Parametri di processo

Informazioni per l'etichettatura

Al presente modulo dovrà essere allegato un fac-simile dell'etichetta del fertilizzante.

Ripetere lo schema su riportato per ciascuna categoria di fertilizzanti.

Data

Firma

Modulo per l'aggiornamento del "Registro dei Fertilizzanti" per i fertilizzanti convenzionali

**Ai Ministero delle Politiche Agricole e Forestali,
Direzione Generale per la
Qualità dei Prodotti Agroalimentari
e la Tutela del Consumatore,
Settore fitosanitario e dei fertilizzanti,
Via XX Settembre, 20
00187, ROMA**

**e per conoscenza
Al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
Ispettorato Centrale Repressione Frodi,
Via del Fornetto, 85
00149 ROMA**

OGGETTO: aggiornamento del "Registro dei Fertilizzanti" per i fertilizzanti convenzionali

**Il sottoscritto.....,
in qualità di
della ditta
iscritta al "Registro dei Fabbricanti di Fertilizzanti" con numero
persona da contattare
.....
telefono/i, fax, indirizzo di posta elettronica
.....
.....**

dichiara:

- 1. aggiornamento dei tipi di fertilizzanti iscritti al Registro prodotti/distribuiti**
.....
.....
.....
- 2. cessazione della produzione/distribuzione dei fertilizzanti già iscritti nel Registro:**
.....
.....
.....
- 3. altro:**
.....
.....
.....

Data

Firma

Parte seconda

Fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica

1. Le norme per la gestione della fertilità dei suoli condotti con metodo agricolo biologico sono riportate nell'Allegato I, punto 2 del Regolamento (CEE) n. 2092/91 e sue successive modifiche ed integrazioni.
2. L'Art. 6, punto 1 lettera b) del Regolamento (CEE) n. 2092/91 prevede che i fertilizzanti elencati nell'Allegato II parte A del medesimo Regolamento possono essere utilizzati unicamente nelle specifiche condizioni descritte nel citato allegato se la loro corrispondente utilizzazione è autorizzata in agricoltura generale negli Stati membri interessati secondo la pertinente normativa comunitaria o secondo la normativa nazionale in conformità del diritto comunitario.
3. Sono consentiti in agricoltura biologica esclusivamente i fertilizzanti elencati nella colonna (i) della Tabella 1 del presente Allegato.
4. Il fabbricante che intende immettere fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica sul mercato ai sensi dell'Articolo 8 del presente decreto, trasmette una comunicazione alla Direzione Generale per la Qualità dei Prodotti Agroalimentari e la Tutela del Consumatore – Settore fitosanitario e dei fertilizzanti – del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e, per conoscenza, all'Ispettorato Centrale Repressione Frodi l'apposita comunicazione, redatta secondo il Modulo per l'iscrizione al "Registro dei Fertilizzanti" di seguito specificato.
5. Detti fertilizzanti devono:
 - a) presentare obbligatoriamente i requisiti aggiuntivi e le ulteriori limitazioni indicate nella colonna (iii) della Tabella 1 del presente Allegato, oltre a rispettare ogni requisito richiesto dal presente decreto;
 - b) riportare sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti accompagnatori, in conformità a quanto previsto dal presente decreto, l'indicazione di ogni materia prima utilizzata per la loro formulazione;
 - c) riportare sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti di accompagnamento, in conformità a quanto previsto dal presente decreto, in aggiunta alle eventuali indicazioni specifiche concernenti l'uso in agricoltura generale, la dicitura "*Consentito in agricoltura biologica*", specificando altresì gli eventuali requisiti aggiuntivi come riportati nella colonna (iii) della Tabella 1 del presente Allegato.
6. La Direzione Generale per la Qualità dei Prodotti Agroalimentari e la Tutela del Consumatore – Settore fitosanitario e dei fertilizzanti – del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda di iscrizione, esamina la correttezza delle informazioni trasmesse ed in assenza di irregolarità provvede ad iscrivere nel "Registro dei Fertilizzanti".
7. Il fabbricante iscritto al "Registro dei Fertilizzanti" aggiorna la Direzione Generale per la Qualità dei Prodotti Agroalimentari e la Tutela del Consumatore – Settore fitosanitario e dei fertilizzanti – del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e per conoscenza, l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, sulle eventuali variazioni utilizzando il Modulo per l'aggiornamento del "Registro dei Fertilizzanti" di seguito specificato.

Modulo per l'iscrizione al "Registro dei Fertilizzanti" per i fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica

**Al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
Direzione Generale per la
Qualità dei Prodotti Agroalimentari
e la Tutela del Consumatore,
Settore fitosanitario e dei fertilizzanti,
Via XX Settembre, 20
00187, ROMA**

**e per conoscenza
Al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
Ispettorato Centrale Repressione Frodi
Via del Fornetto, 85
00149 ROMA**

OGGETTO: domanda di iscrizione al "Registro dei Fertilizzanti" per i fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica

**Il sottoscritto,
in qualità di,
della ditta,
iscritta presso la Camera di Commercio di con n.:**

**.....
e P. IVA:,
persona da contattare**

**.....
telefono/i, fax, indirizzo di posta elettronica**

**.....
.....
iscritta al "Registro dei Fabbricanti di Fertilizzanti" con numero**

chiede l'iscrizione al "Registro dei Fertilizzanti" dei seguenti tipi di fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica, con riferimento alla Tabella 1 dell'Allegato 13 del presente decreto:

Allegato n., capitolo n., punto n., n. d'ordine (se previsto), denominazione del tipo denominazione commerciale

*Ad esempio, volendo iscrivere il tipo di fertilizzante "Fosfato allumino calcico", occorre indicare:
Concimi CE, capitolo 1.2. Concimi fosfatici, numero d'ordine 6 1, denominazione del tipo Fosfato allumino calcico.
A seguire la denominazione commerciale, se presente.*

Informazioni sul fertilizzante

- a) Requisiti previsti dagli allegati al Reg. (CE) 2003/2003 e al presente decreto.
- b) Eventuali requisiti aggiuntivi come da colonna (iii) della Tabella 1 del presente allegato.
- c) Altre eventuali indicazioni

Informazioni sulle materie prime

- a) Elenco
- b) Caratteristiche e origine

Informazioni sul processo produttivo

- a) Definizione delle fasi del processo di produzione
- b) Descrizione delle fasi del processo di produzione
- c) Parametri di processo

Informazioni per l'etichettatura

Al presente modulo dovrà essere allegato un fac-simile dell'etichetta del fertilizzante che dovrà riportare la dizione "Consentito in agricoltura biologica".

Ripetere lo schema su riportato per ciascun tipo di fertilizzante.

Data

Firma

Modulo per l'aggiornamento del "Registro dei Fertilizzanti" per i fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica

Al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
Direzione Generale per la
Qualità dei Prodotti Agroalimentari
e la Tutela del Consumatore,
Settore fitosanitario e dei fertilizzanti,
Via XX Settembre, 20
00187, ROMA

e per conoscenza
Al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
Ispettorato Centrale Repressione Frodi
Via del Fornetto, 85
00149 ROMA

OGGETTO: aggiornamento del "Registro dei Fertilizzanti" per i fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica

Il sottoscritto
in qualità di
della ditta

iscritta presso la Camera di Commercio di con n.:

.....

e P. IVA:,

persona da contattare

.....

telefono/i, fax, indirizzo di posta elettronica

.....

.....

iscritta al "Registro dei Fabbricanti di Fertilizzanti" con numero

dichiara:

1. aggiornamento dei tipi di fertilizzanti iscritti al "Registro dei Fertilizzanti"

.....

.....

.....

2. cessazione della produzione/distribuzione dei fertilizzanti iscritti al "Registro dei Fertilizzanti"

.....

.....

3. altro:

.....

Data

Firma

TABELLA 1

ELENCO DEI FERTILIZZANTI IDONEI ALL'USO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

CONCIMI CE

1.2. Concimi fosfatici.

	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
	Denominazione	Denominazione Reg. 2092/91 All. IIA	Requisiti aggiuntivi ed ulteriori limitazioni	Condizioni d'uso secondo il Reg. 2092/91 All. IIA
1.	Scorie di defosforazione	Scorie di defosforazione		Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.
6.	Fosfato allumino-calcico	Fosfato allumino-calcico	Tenore in Cadmio inferiore o pari a 90 mg/kg di P ₂ O ₅ .	Impiego limitato ai terreni basici (pH>7.5).
7.	Fosfato naturale tenero	Fosfato naturale tenero	Tenore in Cadmio inferiore o pari a 90 mg/kg di P ₂ O ₅ .	

1.3. – Concimi potassici

	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
	Denominazione	Denominazione Reg. 2092/91 All. IIA	Requisiti aggiuntivi ed ulteriori limitazioni	Condizioni d'uso secondo il Reg. 2092/91 All. IIA
1.	Sale grezzo di potassio	Sale grezzo di potassio		Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.
6.	Solfato di potassio contenente sale di magnesio	Solfato di potassio contenente sale di magnesio		Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.

2.4. – Concimi PK

	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
	Denominazione	Denominazione Reg. 2092/91 All. IIA	Requisiti aggiuntivi ed ulteriori limitazioni	Condizioni d'uso secondo il Reg. 2092/91 All. IIA
1.	Concime PK		Prodotto ottenuto unicamente a partire dai concimi fosfatici e potassici del presente elenco.	Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo se il concime binario è prodotto a partire da almeno un concime semplice che prevede la medesima condizione d'uso.

4. Concimi a base di calcio, magnesio o zolfo.

	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
	Denominazione	Denominazione Reg. 2092/91 All. IIA	Requisiti aggiuntivi ed ulteriori limitazioni	Condizioni d'uso secondo il Reg. 2092/91 All. IIA
1.	Solfato di calcio	Solfato di calcio (gesso)	Unicamente di origine naturale	
2.	Soluzione di cloruro di calcio	Soluzione di cloruro di calcio		Trattamento su melo. dopo che sia stata messa in evidenza una carenza di calcio. Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.
3.	Zolfo elementare	Zolfo elementare		Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.
4.	Kieserite	Solfato di magnesio (ad es. kieserite)		Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.
5.	Solfato di magnesio	Solfato di magnesio (ad es. kieserite)	Unicamente di origine naturale	Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.

5. Concimi a base di microelementi

Sono ammessi tutti i concimi a base di microelementi inclusi nell'Allegato I, E del Regolamento CE 2003/2003, utilizzabili solo se la necessità è riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.

CONCIMI NAZIONALI O CONCIMI

5. Concimi organici

5.1. Concimi organici azotati

	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
	Denominazione	Denominazione Reg. 2092/91 All. IIA	Requisiti aggiuntivi ed ulteriori limitazioni	Condizioni d'uso secondo il Reg. 2092/91 All. IIA
1.	Pennone	Pennonc		Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.
2.	Cornunghia torrefatta	Polvere di corna Polvere di zoccoli		Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.
3.	Cornunghia naturale	Polvere di corna Polvere di zoccoli		Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.
4.	Pelli e crini	Pelli e crini		Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.
5.	Cuoiattoli	Pellami	Escluso il prodotto trattato con acido solforico. Concentrazione massima in mg/kg di materia secca di Cr VI = 0 (limite di determinazione)	Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.
6.	Cuoio torrefatto	Pellami	Concentrazione massima in mg/kg di materia secca di Cr VI = 0 (limite di determinazione)	Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.
8.	Sangue secco	Farina di sangue		Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.
9.	Farina di carne (Carniccio)	Farina di carne		Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.
10.	Panelli	Prodotti e sottoprodotti organici di origine vegetale per la fertilizzazione (ad es. farina di panelli di semi oleosi)		
11.	Borlanda essiccata	Borlanda ed estratti di borlanda	Escluse le borlande eventualmente estratte con sali ammoniacali	Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.
12.	Cascami di lana	Lana		

	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
	Denominazione	Denominazione Reg. 2092/91 All. IIA	Requisiti aggiuntivi ed ulteriori limitazioni	Condizioni d'uso secondo il Reg. 2092/91 All. IIA
13.	Miscela di concimi organici azotati		Prodotto ottenuto unicamente a partire dai concimi del presente elenco.	Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo se la miscela contiene almeno un concime che prevede la medesima condizione d'uso.
14.	Epitelio animale idrolizzato	Farina di carne		Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.
15.	Letame essiccato	Letame essiccato	Solo se ottenuto in conformità alla Circolare MiRAAF n. 9594661 del 10.10.95	Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.
16.	Cuoio e pelli idrolizzate	Pellami	Concentrazione massima in mg/kg di materia secca di Cr VI = 0 (limite di determinazione)	Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.
17.	Concime organico azotato di origine vegetale e animale	Lana, borlanda ed estratti di borlanda, prodotti e sottoprodotti organici di origine vegetale per la fertilizzazione.	Escluse le borlande eventualmente estratte con sali ammoniacali.	Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.

5.1.1. Concimi organici azotati fluidi

	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
	Denominazione	Denominazione Reg. 2092/91 All. IIA	Requisiti aggiuntivi ed ulteriori limitazioni	Condizioni d'uso secondo il Reg. 2092/91 All. IIA
1.	Borlanda fluida	Borlanda ed estratti di borlanda	Escluse le borlande eventualmente estratte con sali ammoniacali.	Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.
2.	Carniccio fluido in sospensione	Farina di carne		Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.
3.	Sangue fluido	Farina di sangue		Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.
4.	Epitelio animale idrolizzato fluido	Farina di carne		Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.

5.2. Concimi organici NP

	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
	Denominazione	Denominazione Reg. 2092/91 All. IIA	Requisiti aggiuntivi ed ulteriori limitazioni	Condizioni d'uso secondo il Reg. 2092/91 All. IIA
1.	Guano	Guano		Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.
2.	Farina di pesce	Farina di pesce		Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.
3.	Farina d'ossa	Polvere di ossa, anche degelatinata.		Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.
4.	Farina d'ossa degelatinata	Polvere di ossa, anche degelatinata		Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.
5.	Ruffetto d'ossa	Polvere di ossa, anche degelatinata		Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.
7.	Pollina essiccata	Deiezione avicole disidratate Pollina	Solo se ottenuta in conformità alla Circolare MiRAAF n. 9594661 del 10.10.95	Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.
8.	Miscela di concimi organici NP		Prodotto ottenuto unicamente a partire dai concimi del presente elenco.	Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.
9.	Residui di macellazione idrolizzati	Farina di carne		Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.
10.	Letame suino essiccato	Deiezioni animali, composte, inclusa la pollina ed il letame.	Solo se ottenuto in conformità alla Circolare MiRAAF n. 9594661 del 10.10.95	Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.
11.	Concime organico NP di origine animale e vegetale	Letame, letame essiccato e deiezioni avicole disidratate, deiezioni animali composte inclusa la pollina ed il letame, borlande ed estratti di borlande, prodotti e sottoprodotti organici di origine vegetale per la fertilizzazione.	E' ammesso l'impiego di deiezioni animali esclusivamente se ottenute in conformità alla Circolare MiRAAF n. 9594661 del 10.10.95.	Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.

6. Concimi organo minerali

Sono ammessi esclusivamente i concimi organo-minerali prodotti per reazione o per miscela di uno o più concimi organici citati nel presente elenco con uno o più concimi minerali citati nel presente elenco. La torba è ammessa quale matrice organica di concimi organo - minerali.

Il concime organo-minerale dovrà presentare i medesimi requisiti aggiuntivi e le medesime limitazioni previste per ogni fertilizzante che lo compone, ad eccezione delle restrizioni alle condizioni d'uso previste per la torba.

Utilizzabili solo se la necessità è riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo se il concime organo-minerale è prodotto a partire da almeno un concime che prevede la medesima condizione d'uso.

AMMENDANTI

2. Ammendanti

	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
	Denominazione	Denominazione Reg. 2092/91 All. IIA	Requisiti aggiuntivi ed ulteriori limitazioni	Condizioni d'uso secondo il Reg. 2092/91 All. IIA
1.	Letame	Letame	Solo se ottenuto in conformità alla Circolare MiRAAF n. 9594661 del 10.10.95	Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo
2.	Ammendante vegetale semplice non compostato	Miscela composta di materiali vegetali, borlande ed estratti di borlande, prodotti e sottoprodotti organici di origine vegetale per la fertilizzazione, segatura e trucioli di legno, cortecce compostate.		Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo. Nell'eventualità che l'ammendante contenga torba il suo impiego dovrà essere limitato all'orticoltura (colture orticole, floricole, arboricole, vivai).
3.	Ammendante compostato verde	Miscela composta di materiali vegetali, borlande ed estratti di borlande, prodotti e sottoprodotti organici di origine vegetale per la fertilizzazione, segatura e trucioli di legno, cortecce compostate.		Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo

	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
	Denominazione	Denominazione Reg. 2092/91 All. IIA	Requisiti aggiuntivi ed ulteriori limitazioni	Condizioni d'uso secondo il Reg. 2092/91 All. IIA
4.	Ammendante compostato misto.	Letame, letame essiccato e deiezioni avicole disidratate, deiezioni animali composte inclusa la pollina ed il letame, escrementi liquidi di animali, rifiuti domestici trasformati in compost, deiezioni di vermi e di insetti, guano, miscela composta di materiali vegetali, farina di sangue, polvere di zoccoli, polvere di corna, polvere di ossa, farina di pesce, farina di carne, pennone, lana, pelli e crini, prodotti lattiero caseari, pellami, borlande ed estratti di borlande, prodotti e sottoprodotti organici di origine vegetale per la fertilizzazione, segatura e trucioli di legno, cortecce compostate.	<p>E' ammesso l'eventuale impiego di deiezioni animali e di fertilizzanti prodotti a partire da deiezioni animali esclusivamente se ottenute in conformità alla Circolare MiRAAF n. 9594661 del 10.10.95.</p> <p>Non è ammesso l'impiego dei fanghi.</p> <p>Nell'eventualità che l'ammendante sia costituito esclusivamente dalla frazione organica di RSU proveniente da raccolta differenziata sono fissati i seguenti tenori massimi in metalli pesanti (in ppm sulla sostanza secca): Cd 0.7; Cu 70; Ni 25; Pb 45; Zn 200; Hg 0.4; Cr (totale) 70; Cr (VI) 0 (limite di determinazione).</p>	Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.

	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
	Denominazione	Denominazione Reg. 2092/91 All. IIA	Requisiti aggiuntivi ed ulteriori limitazioni	Condizioni d'uso secondo il Reg. 2092/91 All. IIA
5.	Ammendante torboso composto	Letame, letame essiccato e deiezioni avicole disidratate, deiezioni animali composte inclusa la pollina ed il letame, escrementi liquidi di animali, rifiuti domestici trasformati in compost, torba, deiezioni di vermi e di insetti, guano, miscela composta di materiali vegetali, farina di sangue, polvere di zoccoli, polvere di corna, polvere di ossa, farina di pesce, farina di carne, pennone, lana, pelli e crini, prodotti lattiero caseari, pellami, borlande ed estratti di borlande, prodotti e sottoprodotti organici di origine vegetale per la fertilizzazione, segatura e trucioli di legno, cortecce compostate.	E' ammesso l'eventuale impiego deiezioni animali e di fertilizzanti prodotti a partire da deiezioni animali esclusivamente se ottenute in conformità alla Circolare MiRAAF n . 9594661 del 10.10.95. Non è ammesso l'impiego dei fanghi.	Impiego e limitato all'orticoltura (colture, orticole, arboricole, vivai). Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.
6.	Torba acida	Torba		Impiego e limitato all'orticoltura (colture, orticole, arboricole, vivai).
7.	Torba neutra	Torba		Impiego e limitato all'orticoltura (colture,

	(i) Denominazione	(ii) Denominazione Reg. 2092/91 All. IIA	(iii) Requisiti aggiuntivi ed ulteriori limitazioni	(iv) Condizioni d'uso secondo il Reg. 2092/91 All. IIA
				orticole, arboricole, vivai).
8.	Torba umificata[1]	Letame, letame essiccato e deiezioni avicole disidratate, deiezioni animali composte inclusa la pollina ed il letame, escrementi liquidi di animali, rifiuti domestici trasformati in compost, torba, deiezioni di vermi e di insetti, guano, miscela composta di materiali vegetali, farina di sangue, polvere di zoccoli, polvere di corna, polvere di ossa, farina di pesce, farina di carne, pennone, lana, pelli e crini, prodotti lattiero caseari, pellami, borlande ed estratti di borlande, prodotti e sottoprodotti organici di origine vegetale per la fertilizzazione, segatura e trucioli di legno, cortecce compostate.		Impiego e limitato all'orticoltura (colture, orticole, arboricole, vivai).
9.	Vermicompost da letame	Letame, letame essiccato e deiezioni avicole disidratate, deiezioni animali composte inclusa la pollina ed il letame.	Esclusivamente da letami ottenuti in conformità alla Circolare MiRAAF n. 9594661 del 10.10.95.	Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.
10.	Estratto umico derivante da acque di vegetazione delle olive	Prodotti e sottoprodotti organici di origine vegetali per la fertilizzazione		
11.	Ammendante animale idrolizzato	Farina di carne		Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.

[1] nel caso si tratti di prodotto appartenente alla categoria degli ammendanti torbosi composti dovrà rispettare i requisiti, le limitazioni previsti per questo ultimo fertilizzante.

CORRETTIVI

2.1. Correttivi calcici e magnesiaci

	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
	Denominazione	Denominazione Reg. 2092/91 All. IIA	Requisiti aggiuntivi ed ulteriori limitazioni	Condizioni d'uso secondo il Reg. 2092/91 All. IIA
1.	Correttivo calcareo	Carbonato di calcio di origine naturale		
2.	Marna	Carbonato di calcio di origine naturale (marna)		
3.	Correttivo calcareo - magnesiacio	Carbonato di calcio e magnesio di origine naturale		
4.	Dolomite	Carbonato di calcio e magnesio di origine naturale (calcare magnesiacio macinato)		
5.	Calce di defecazione	Fanghi industriali provenienti dagli zuccherifici		Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo. Solo per un periodo che termina il 31 marzo 2002.
6.	Gesso agricolo	Solfato di calcio (gesso)		
7.	Anidride	Solfato di calcio (gesso)		
8.	Solfato di magnesio per uso agricolo	Solfato di magnesio (es. kieserite)		

2.2. Correttivi diversi

	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
	Denominazione	Denominazione Reg. 2092/91 All. IIA	Requisiti aggiuntivi ed ulteriori limitazioni	Condizioni d'uso secondo il Reg. 2092/91 All. IIA
1.	Correttivo calcico solfo-magnesiacio	Solfato di magnesio		Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.
2.	Sospensione di zolfo in acqua	Zolfo elementare		Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.

TABELLA 2

L'impiego dei reflui zootecnici è ammesso:

- soltanto per i reflui ottenuti in conformità alla Circolare MiRAAF n. 9594661 del 10.10.95;
- in conformità alle normative nazionali e/o regionali in materia di impiego di reflui zootecnici e protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati

L'impiego delle acque di vegetazione e delle sanse dei frantoi oleari è ammesso in conformità alla Legge n. 574 dell'11 novembre 1996 "Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 265 (Serie generale) del 12 novembre 1996, pagine 4-6.

Parte Terza

Informazioni generali

- 1. Tutti i moduli riportati nel presente allegato possono essere trasmessi anche per via telematica.**
- 2. Sono cancellati d'ufficio dal "Registro dei Fertilizzanti" i prodotti di cui il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali vieta la circolazione e l'immissione sul mercato, ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto.**
- 3. Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali pubblica ogni anno, entro il 1 luglio, il "Registro dei Fertilizzanti" aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente.**